



SEDE OPERATIVA:

Via Roma ,107 - 80047 - San Giuseppe Vesuviano (Na)
Cis di Nola Is. 4 torre 4 int. 402 – 80035 – Nola (Na)
Tel. 0818272169 Fax. 0818273904
placement@duraccioconsulentidellavoro.it

- DELEGA n. NA02457FL
Francesco Duraccio
- DELEGA n. NA10844FL
Luigi Duraccio
- DELEGA n. NA10845FL
Luigi Duraccio

TIROCINIO

SCHEDA SINTETICA ILLUSTRATIVA DEL FUNZIONAMENTO DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN REGIONE CAMPANIA DALL' 8.5.2018.

DEFINIZIONE :

Il **tirocinio** è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso i datori di lavoro pubblici o privati, attraverso il quale si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento al lavoro.

TIPOLOGIA :

1. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO – REINSERIMENTO
Durata massima **12 mesi**
2. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO – DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO
in favore di disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999
Durata massima **24 mesi**

La durata del tirocinio non può mai essere inferiore a **2 mesi** ad eccezione dei tirocini in attività stagionali(1 mese) e dei tirocini cd. "estivi" per studenti (durata da 14 a 45 giorni).

DESTINATARI :

- soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- lavoratori a rischio disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, procedure concorsuali/cessazione attività, riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o CIG in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono a contratti di solidarietà;
- soggetti occupati e in cerca di nuova occupazione;
- disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge n.68/1999;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari; vittime di violenza o di grave sfruttamento etc. .

SOGGETTO PROMOTORE :

si occupa di gestire l'intero svolgimento del tirocinio garantendo l'efficacia e la qualità dell'esperienza formativa, ed inoltre:

- supporta il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio del tirocinio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- garantisce che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
- stipula una convenzione con l'azienda ospitante che riporti gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- designa un proprio tutor responsabile delle attività didattico-organizzative;



- assicura il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni e la responsabilità civile;
- contribuisce al monitoraggio dell'andamento del tirocinio.

Tra i soggetti **autorizzati** a promuovere i tirocini, vi è la nostra **Fondazione Consulenti per il Lavoro**.

SOGGETTO OSPITANTE :

possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, che possiedono i seguenti requisiti:

- essere in regola con la **normativa sulla salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il **diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni**;
- non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di **cassa integrazione** straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
- non avere in atto **procedure concorsuali**, salvo i casi di accordo con le organizzazioni sindacali ove previsto;
- fatti salvi **licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo** e fatti salvi i casi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto ospitante deve nominare il tutor del tirocinante.

LIMITI NUMERICI :

E' possibile avviare tirocini nei seguenti limiti:

- 1 tirocinante** per le unità operative da **0 a 5** dipendenti (*)
- 2 tirocinanti** per le unità operative da **6 a 10** dipendenti (*)
- 3 tirocinanti** per le unità operative da **11 a 15** dipendenti (*)
- 4 tirocinanti** per le unità operative da **16 a 20** dipendenti (*)

In misura **non superiore al 20%** del numero complessivo dei dipendenti (*) presenti nella specifica unità operativa se occupa più di 20 dipendenti.

(*) a tempo indeterminato o dipendenti a tempo determinato, anche in somministrazione, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla fine del tirocinio;

PREMIALITA' :

La norma consente il superamento dei limiti imposti al verificarsi di specifiche condizioni.

Esclusivamente per i soggetti ospitanti con unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è possibile l'attivazione di tirocini **oltre la quota di contingentamento del 20%**, se abbiano proceduto ad assumere con contratto di lavoro subordinato, della durata di almeno 6 mesi (se part time almeno pari al 50%), i tirocinanti precedentemente ospitati, come di seguito illustrato :

- 1 tirocinio in caso di assunzione di almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti ;
- 2 tirocini in caso di assunzione di almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 3 tirocinanti in caso di assunzione di almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini in caso di assunzione del 100% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti;

I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA :

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad un importo mensile lordo, determinabile anche in misura forfettaria, non inferiore a **€ 500,00**.

Tale indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile mentre, in caso di partecipazione inferiore al 70%, l'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di **soggetti percettori di forme di sostegno al reddito**, in assenza di rapporto di lavoro (esempio in NASpI), non vi è obbligo di erogazione dell'indennità di partecipazione se la misura del sostegno al reddito è pari o superiore all'indennità di partecipazione. E' in ogni caso riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima prevista.

Nel caso di tirocini in favore di **lavoratori sospesi** (es. CIG, CIGS etc.) che siano percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari all'importo minimo previsto, l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta ad integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista.

La percezione dell'indennità di partecipazione **non comporta** la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduta dal tirocinante.

Sotto il profilo fiscale, l'indennità di partecipazione, ha natura di **reddito assimilato** al reddito di lavoro dipendente.

Ulteriori obblighi per il soggetto ospitante sono costituiti da:

- **assicurazione INAIL** in base al rischio insito nella lavorazione;
- **assicurazione rischi contro la responsabilità civile** (attivata tramite la Fondazione Lavoro).

SOSPENSIONE DEL TIROCINIO :

il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio **per maternità** o per **malattia o infortunio di lunga durata**, intendendosi per tali quelle che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio, inoltre, può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.

TUTOR :

sono previsti **due** soggetti con la qualifica di tutor:

il **tutor responsabile delle attività didattico-organizzative** è designato dal soggetto promotore (quindi da Fondazione Lavoro) all'organizzazione, al coordinamento e alla programmazione del percorso di tirocinio. Lo stesso, inoltre, ne monitora l'andamento e, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, provvede alla composizione del **Dossier individuale** nonché alla predisposizione dell'**attestazione finale**;

il **tutor del tirocinante**, individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti (può essere il datore di lavoro o un suo dipendente) dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività di tirocinio, favorisce l'inserimento del tirocinante coordinando lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo e si occupa, inoltre, della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio, con particolare riferimento al registro presente e al diario delle attività formative. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare, contemporaneamente, al massimo 3 tirocinanti.

LIMITI ALL' UTILIZZO DEI TIROCINI :

il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività **non coerenti** con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo.

Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per attività lavorative per le quali **non è necessario** periodo formativo, per **sostituire** personale in malattia, infortunio, ferie, maternità o per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un **rapporto di lavoro**, una **collaborazione** o un **incarico** di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione **di un secondo nuovo tirocinio**, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa.

SANZIONI:

Le nuove norme pongono particolare attenzione alla rilevazione di eventuali utilizzi distorti nell'istituto del tirocinio quali, a titolo esemplificativo: cessazioni anomale, attività svolta non conforme al PFI, impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato o concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno etc.

La Regione per contrastare tali fenomeni ha introdotto le seguenti specifiche sanzioni:

Per le «**violazioni non sanabili**», ossia nei casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e **l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di tirocini.**

In caso di «**violazioni sanabili**», ossia di inadempienza dei compiti assegnati ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti o ai tutor, è invece previsto un invito alla regolarizzazione, senza alcuna sanzione. Se rimasto inascoltato, l'invito sarà tuttavia seguito dalle medesime sanzioni previste per le violazioni non sanabili. In caso di reiterazione l'interdizione sarà per 24 mesi.

Tali sanzioni si aggiungono a quelle già ordinariamente previste:

- in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio, costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti dei soggetti inadempienti è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 6.000,00.
- se nel corso delle verifiche a cura dell'Ispettorato del Lavoro, il tirocinio non risulta conforme alla specifica normativa, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con le relative conseguenze.

Per qualsiasi altra necessità non esitate a contattare i nostri uffici.

Buon lavoro